

Comune di Celle Ligure



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE nr 29 VARAZZE – CELLE LIGURE

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CHE I COMUNI SINGOLI
O ASSOCIATI ESPLICANO NEL CAMPO DEGLI
INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI E CRITERI
APPLICATIVI DELL' ISEE.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17 aprile 2007

INDICE

TITOLO I

Norme generali

ART. 1

Oggetto del Regolamento

ART. 2

Beneficiari dei servizi

ART. 3

Natura dei benefici

ART. 4

Competenza

ART. 5

Piano di ambito territoriale degli interventi

TITOLO II

Interventi socio-assistenziali di competenza dell'ambito territoriale sociale.

ART. 6

Interventi per favorire l'integrazione sociale

ART. 7

Aree di intervento

ART. 8

Affidamento (minori, anziani, handicappati)

ART. 9

Assistenza domiciliare

ART. 10

Servizi di appoggio

ART. 11

Assistenza economica ordinaria.

ART. 12

Assistenza economica straordinaria

ART . 13

Assegno servizi

ART. 14

Centro estivo

ART. 15

Soggiorni di vacanza

ART. 16

Ospitalità presso strutture residenziali

ART. 17

Integrazione rette per ospitalità presso strutture residenziali

ART. 18

Inserimento di minori in struttura

ART. 19

Altri interventi socio-assistenziali

TITOLO III

Disposizioni diverse.

ART. 20

Utilizzo dei dati personali

ART. 21

Abrogazioni

TITOLO IV

Criteri applicativi dell'ISEE

ART. 21

Indirizzi sulle modalità di applicazione dell'ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l'accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali e educativi

ART. 22

Oggetto e finalità

ART. 23

Ambito di applicazione

ART. 24

Valutazione della condizione economica e sociale del richiedente

ART. 25

Condizioni per l'accesso e per la partecipazione alla spesa

ART.26

Compartecipazione alla spesa dei cittadini disabili

ART.27

Procedimento per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali

ART.28

Coinvolgimento dei familiari nel progetto assistenziale

ART. 29

Mancanze, situazioni provvisorie e mutamenti

ART. 30

Controlli

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività socio- assistenziali dell'Ambito Territoriale Sociale Varazze-Celle Ligure, come previsto dagli artt.li 128 e 139 del Decreto Legislativo 31.3.1998 , nr. 112 , dall'art. 25 del DPR 24.7.1977 , nr. 616 , dalla L.R. 31.05.06 n.12.

La dicitura Ambito Territoriale Sociale sostituisce la dicitura di Distretto Sociale in base alla L.R. 31.05.06 n.12., e pertanto Distretto Sociale n.39 è sostituito da Ambito Territoriale Sociale Varazze-Celle Ligure.

Il presente Regolamento comprende i criteri applicativi dell'ISEE.

Le modalità disciplinanti l'erogazione ed il funzionamento, Ambito Territoriale Sociale sono contenute nella Convenzione approvata con deliberazioni C.C. :

- Comune di Varazze : deliberazione del Consiglio Comunale nr. 91 del 27.12.2003;
- Comune di Celle Ligure : deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 19.1.2004.

ART. 2

Beneficiari dei servizi

- a) Possono accedere ai servizi previsti dal presente Regolamento i cittadini residenti nei Comuni facenti parte dell' Ambito Territoriale Sociale Varazze-Celle Ligure, nonché i cittadini degli Stati appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri con permesso di soggiorno purchè ivi residenti. A profughi, apolidi e stranieri sono garantite le misure di prima assistenza.
- b) Accedono prioritariamente i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria , così come previsto dalla Legge 328/200, art. 2, comma 3.

ART. 3

Natura dei benefici.

Sono previste sovvenzioni in denaro e prestazioni di servizi di natura socio-assistenziale rivolte alle aree prioritarie di intervento, così come individuate dalla normativa nazionale e regionale e dal Piano di Zona Sociale n.7:

- area famiglia e diritti dei minori e degli adolescenti;
- tutela (area) delle persone anziane;
- tutela (area) sociale dei disabili,
- contrasto della povertà (area emarginati e multiutenze);
- prevenzione e reinserimento sociale dei soggetti dipendenti e degli emarginati.

Art.4
Competenza

I provvedimenti di concessione di benefici sono adottati nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Gli interventi di carattere distrettuale sono autorizzati dal Dirigente Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune sede di Ambito Territoriale Sociale su proposta della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale dell'Ambito ,oppure sono autorizzati dai competenti organi del Comune Capo-fila e sede di Ambito su proposta della Conferenza dei Sindaci , mentre gli interventi di carattere comunale sono autorizzati dal Dirigente Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune di residenza del cittadino interessato.

ART. 5
Piano dell'Ambito Territoriale Sociale degli interventi

Il Responsabile dell'Ambito predispone annualmente un Piano dell'Ambito Territoriale Sociale degli interventi , avvalendosi della consulenza tecnica degli Assistenti Sociali dei Comuni in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza degli Assessori (vedi art. 5 della Convenzione).

TITOLO II

ART. 6
Aree di intervento.

Gli interventi socio-assistenziali sono di competenza dei Comuni associati o dei Comuni singoli, qualora sull'erogazione degli stessi a livello dell'Ambito Territoriale Sociale non sia stato trovato accordo organizzativo e finanziario comune secondo le procedure previste .

L'Ambito Territoriale Sociale attiva le seguenti prestazioni:

- a) servizio di consulenza/segretariato sociale
- b) interventi finalizzati a favorire l'integrazione dei cittadini portatori di handicap fisico – psichico – sensoriale dei soggetti svantaggiati in stato di emarginazione (borse lavoro , servizio trasporto , contributi economici Ser.T. , contributi economici S.S.M. , inserimenti lavorativi);
- c) affidamento di minori, anziani,handicappati;
- d) assistenza domiciliare;
- e) servizi di appoggio all'assistenza domiciliare (pasti caldi, lavanderia, trasporto, telesoccorso);
- f) assistenza economica ordinaria;
- g) assistenza economica straordinaria;
- h) assegno servizi;
- i) centro estivo ;
- j) soggiorni estivi di vacanza per anziani e/o portatori di handicap;
- k) integrazione rette per ospitalità presso strutture residenziali;

- l) inserimento di minori in strutture;
- m) quanto altro previsto dalla normativa vigente e dai progetti elaborati dall'Ambito Territoriale Sociale , dal Distretto Socio-Sanitario o dall'ASL competente per territorio.

ART. 7

Interventi per favorire l'integrazione sociale

Tali interventi sono rivolti alle categorie di utenti ascrivibili alle aree anziani , minori , handicappati , fasce deboli così come definite dalla L.R. 328/2000 e dal relativo P.T.S.S. , in particolare , per quanto riguarda i soggetti portatori di handicap alla legge 104/1992 e consistono negli interventi dalla stessa normativa previsti ed individuati .

Tali interventi , essendo diversi e molteplici per natura e finalità , saranno trattati come previsto per gli interventi straordinari , con riferimento alle disponibilità di bilancio , alle condizioni socio-economiche del soggetto richiedente e/o del nucleo familiare , all'entità e alla natura dell'intervento stesso e , comunque , disposti con apposito provvedimento dirigenziale.

Sono da inserire in questo tipo di interventi le varie forme di inserimento lavorativo che deve avere carattere terapeutico riabilitativo ed essere attuato in collaborazione con i competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria locale.

ART. 8

Affidamento (minori , anziani , handicappati)

Tali interventi sono rivolti alle categorie di utenti ascrivibili a tutte le aree di competenza del sistema integrato di servizi sociali previsto dalla legge – quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/2000 , dalle leggi regionali e dai piani triennali dei servizi sociali.

Ai fini dell'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie si dovrà tenere conto del reddito del soggetto.

Minori.

Le modalità di affidamento per i minori sono previste dall'apposito regolamento attuativo della legge 4.5.83 , nr. 184.

Alle famiglie affidatarie dei minori sarà corrisposto un contributo economico in misura non superiore all'importo minimo pensionistico erogato dall'INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi.

L'importo del contributo verrà determinato annualmente dalla Conferenza di Ambito.

L'erogazione del contributo è subordinato all'accertamento della situazione socio – economica del nucleo affidatario ed alle esigenze del minore, solo nel caso di affido familiare presso parenti obbligati (ex art. 433 e segg. del Codice Civile).

Anziani ed handicappati.

Per i casi di affido familiare o etero-familiare di anziani ed handicappati sono da applicarsi gli stessi criteri di intervento di cui al comma precedente .

In tal caso , ai fini dell'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie , si dovrà tenere conto del reddito del soggetto affidato.

Affido educativo

Qualora particolari situazioni lo richiedano , è prevista la forma dell'affidamento educativo con l'inserimento di un educatore nel nucleo familiare di appartenenza , in determinate ore della giornata .Questo intervento ha il duplice scopo di fornire un intervento educativo individualizzato al minore e di fornire uno stimolo alle famiglie per recuperare le loro capacità educative.

ART. 9

Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare è rivolta alle persone o alle famiglie che , in particolari contingenze o per non completa autosufficienza , non siano in grado di soddisfare le esigenze personali e domestiche ed ha lo scopo di garantire le condizioni indispensabili per evitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale.

L'assistenza domiciliare consiste in una serie di prestazioni : di tipo domestico (preparazione e somministrazione dei pasti , igiene dell'abitazione , igiene personale) e psico-sociale tendenti al mantenimento dei rapporti con i familiari e la comunità.

Le condizioni per l'accesso e la partecipazione alla spesa sono comprese negli "Indirizzi sui criteri applicati dell'ISEE" che verranno di seguito indicati come "Indirizzi generali".

ART. 10

Servizi di appoggio

Gli interventi di appoggio , quali il trasporto , fornitura pasti caldi a domicilio , servizio alloggio , si effettuano in stretto collegamento con il servizio domiciliare al fine di rendere tale servizio rispondente alle personali esigenze degli utenti.

Il servizio trasporto viene erogato a favore degli utenti del servizio di assistenza domiciliare e degli handicappati.

Il servizio alloggio contribuisce in particolare alle spese:

- a) interventi di emergenza e piccola manutenzione ;
- b) per l'installazione del telefono e/o strumentazione per l'installazione del telesoccorso;
- c) per il pagamento del canone di locazione .

Per quanto riguarda le condizioni di accesso e la partecipazione alla spesa, vale quanto indicato per l'assistenza domiciliare.

ART. 11

Assistenza economica ordinaria.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare, l'integrazione del reddito percepito con contributi, con le modalità previste ai successivi "Indirizzi generali"

ART.12

Assistenza economica straordinaria.

L'Ambito Sociale o il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei casi previsti dagli "Indirizzi generali".

ART. 13

Assegno servizi

E' un intervento organizzato a livello di Ambito, su finanziamento regionale , i cui destinatari sono anziani non autosufficienti e le loro famiglie per fornire una risposta sotto il profilo sociale e sanitario con l'obiettivo di costituire alternative valide al ricovero in istituto. E' prevista un'apposita regolamentazione che viene aggiornata in base alle indicazioni regionali.

In base alla legge 12/06, detto assegno verrà sostituito da interventi a favore della non autosufficienza non appena verranno emanate disposizioni e stilati appositi protocolli d'intesa da parte della Regione.

ART. 14

Centro estivo

Il Centro estivo è un servizio socio-ricreativo rivolto ai minori che i Comuni , in forma singola o associata , organizzano in base alle esigenze rilevate dai Servizi Sociali .

Nel provvedimento dirigenziale , per l'organizzazione del servizio , saranno determinati i criteri atti a stabilire l'ammissione al Centro e le quote di partecipazione alla spesa da parte delle famiglie.

ART. 15

Soggiorni di vacanza

I Comuni , in forma singola o associata , in base alle disponibilità di bilancio , possono organizzare soggiorni di vacanza per anziani o handicappati.

Nel provvedimento dirigenziale , per l'organizzazione del servizio, saranno determinate le quote di partecipazione alle spese del soggiorno , da parte degli utenti.

ART. 16

Ospitalità presso strutture residenziali

L'accesso a strutture residenziali comunali è disciplinato da appositi regolamenti.

ART. 17

Integrazione rette per ospitalità presso strutture residenziali

I soggetti che necessitano di essere ospitati presso strutture residenziali hanno diritto a fruire dell'integrazione retta da parte del Comune nel caso in cui il reddito familiare accertato non consente il pagamento totale della retta di ricovero, effettuati anche gli accertamenti sulle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Sono , pertanto , esclusi dall'integrazione i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento della retta di ricovero oppure esistono persone obbligate al mantenimento, il cui reddito sia tale da assicurare l'integrazione della retta.

L'integrazione del Comune verrà effettuata quando l'interessato, o chi per esso, scelga una struttura che applica le tariffe più vantaggiose ed una sistemazione in camere più economiche (con il maggior numero di letti).

Per gli utenti beneficiari di pensione occorre tenere conto della quota che l'utente ha diritto a trattenere per sé e che verrà definita annualmente dalla Conferenza di Ambito.

I Servizi Sociali forniranno in qualunque caso il necessario supporto, al fine del reperimento della struttura.

L'intervento del Comune ha carattere continuativo ed è attuato mediante liquidazione delle somme su presentazione di fatture emesse dall'Ente di ricovero per la quota di spettanza del Comune.

Il Servizio Sociale propone alla Conferenza di Ambito l'entità dell'intervento del Comune tenendo presente :

- l'ammontare della retta;
- disponibilità finanziaria del richiedente ;
- partecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati.

ART. 18

Inserimento di minori in struttura

Il Comune tutela il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia attraverso l'affido educativo oppure attraverso l'affido etero - familiare. Ma ove non sia possibile, i minori possono essere inseriti in Comunità educative di tipo familiare come previsto dalla legge 184 del 4.5.83.

Il Comune di residenza del minore , oppure il Comune al quale l'Autorità Giudiziaria ha affidato il minore , è tenuto al pagamento della retta.

ART. 19

Altri interventi socio-assistenziali

L'Amministrazione Comunale può deliberare , in presenza di adeguata disponibilità finanziaria , l'istituzione di attività e servizi socio-assistenziali rivolti a particolari categorie di cittadini , come previsto da Leggi dello Stato e Leggi Regionali.

Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le modalità di pagamento o esonero dello stesso con partecipazione alle spese del servizio.

TITOLO III

Disposizioni diverse

ART. 20

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'Ambito venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'Ambito.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale , previo consenso espresso dall'interessato.

ART. 21

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decade ogni altra norma regolamentare comunale in contrasto con lo stesso.

In particolare , il regolamento approvato con deliberazione del C.C. nr. 47 del 9.7.1997 è sostituito dal presente provvedimento.

TITOLO IV

INDIRIZZI SULLE MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'ISEE E DI ALTRI INDICATORI ECONOMICI E SOCIALI PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI SOCIALI E EDUCATIVI

ART. 22

Oggetto e finalità

- a) Oggetto degli indirizzi sono le modalità generali di utilizzo dell'Indicatore Sociale Economico Equivalente (ISEE) e di ulteriori criteri economici e sociali al fine di regolare l'accesso al sistema integrato dei Servizi Sociali (di cui al Titolo II), nonché le modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

- b) Gli indirizzi sono il riferimento e la guida per la definizione delle modalità di accesso e compartecipazione alla spesa ad ogni singolo servizio da definirsi con specifici atti applicativi emanati dalla Giunta Comunale.
- c) I presenti indirizzi informano anche gli atti applicativi dei servizi gestiti a livello di Conferenza di Zona, che prevedano la partecipazione ai costi.
- d) La normativa nazionale e regionale di riferimento è rappresentata dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328; da quanto disposto dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi; dalla Legge Regionale 30/98 e da ogni successiva modifica alle precitate norme nazionali e regionali.
- e) Le finalità alla base degli indirizzi sono:
 - garantire ai cittadini del Distretto Socio-Sanitario Savonese pari opportunità di accesso ai servizi, malgrado le differenze territoriali;
 - promuovere una partecipazione responsabile dei cittadini al proprio benessere in base alle diverse possibilità socio-economiche;
 - assicurare pari dignità nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi garantiti a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

ART. 23

Ambito di applicazione

- a) Gli indirizzi si riferiscono agli interventi ed alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, con prima applicazione sperimentale ai servizi di prima necessità, di sostegno alla domiciliarità.
- b) I presenti indirizzi sono da considerarsi integrativi delle norme dettate a livello nazionale e regionale in materia di accesso ai servizi e partecipazione alla spesa. Eventuali condizioni e regole dettate da suddette norme prevalgono rispetto alle presenti indicazioni.
- c) I presenti indirizzi non riguardano gli interventi che per loro natura prescindono dalla verifica della condizione economica del richiedente, come gli interventi volti all'integrazione delle fasce deboli nel mondo del lavoro, i contributi per gli affidi eterofamiliari e altri interventi di tutela per i minori.
- d) I presenti indirizzi sono sospesi nei casi in cui il Servizio Sociale Professionale ritenga necessario attivare misure di prima assistenza e di pronto soccorso sociale, laddove la risposta al bisogno sia valutata prevalente rispetto all'accertamento delle condizioni economiche.
- e) I richiedenti che, pur rientrando nelle condizioni di accesso, restano esclusi dai servizi con risorse o numero di posti limitati, verranno inseriti in liste d'attesa. Le regole per la costruzione delle graduatorie verranno specificate negli appositi atti applicativi e/o bandi di gara relativi ai singoli servizi.

ART. 24

Valutazione della condizione economica e sociale del richiedente

- a) Per la valutazione delle condizioni di accesso e per la determinazione della modalità di partecipazione ai costi, vengono individuati dai Comuni del Distretto Socio-Sanitario Savonese specifici criteri economici e sociali.
- b) Al fine di valutare la condizione economica del soggetto richiedente viene considerato prioritariamente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
- c) Definiscono altresì la condizione economica del richiedente eventuali ulteriori entrate escluse dall'ISEE, quali ad esempio pensioni, indennità di accompagnamento, contributi diversi.
- d) Principali elementi che descrivono la situazione sociale del richiedente sono la composizione di fatto del nucleo familiare e della rete di sostegno familiare e sociale.
- e) L'ente erogatore, qualora lo ritenga necessario può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale dell'utente relativamente ai cinque anni precedenti l'attestazione ISEE presentata. Palesi trasformazioni non giustificate della situazione economica ed anagrafica possono essere motivo di diniego delle agevolazioni.

ART. 25

Condizioni per l'accesso e per la partecipazione alla spesa

- a) Un valore ISEE inferiore al minimo vitale è di norma condizione per usufruire dei servizi di prima necessità e accedere ai servizi senza sostenere spese.
- b) Viene inteso come "minimo vitale" un valore ISEE pari alla pensione minima INPS dell'anno precedente arrotondata ai 10 euro superiori.
- c) Favoriscono la priorità di accesso e/o comportano riduzioni nella compartecipazione dei costi, la presenza di istanze formulate dall'Autorità Giudiziaria, a tutela di minori o incapaci, l'esistenza di un progetto individuale che prevede l'intervento richiesto - documentato dalla relazione del Servizio Sociale Professionale -, la presenza nel nucleo di una persona disabile o non autosufficiente.
- d) Le famiglie con uno o più minori in affidamento, le famiglie con almeno due figli minori e le famiglie monogenitoriali con figli minori saranno favorite nell'accesso ai servizi e/o saranno destinatarie di agevolazioni accessorie nella compartecipazione ai costi.

- e) Un valore ISEE inferiore al minimo vitale non è condizione sufficiente per accedere ai servizi di prima necessità, né per ottenere la gratuità dei servizi, qualora siano presenti significative entrate escluse dalla determinazione dell'ISEE e/o nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale abbia verificato un tenore di vita del richiedente incongruente rispetto al valore ISEE dichiarato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si citano il possesso di beni di lusso o valore, l'effettiva convivenza con soggetti le cui condizioni reddituali permettano di sostenere il richiedente del servizio).
- f) Le modalità di applicazione delle suddette condizioni verranno specificate nei singoli documenti applicativi.
- g) Il cittadino partecipa in modo diversificato ai costi dei servizi, in relazione alla propria condizione economica e sociale, secondo l'appartenenza a fasce basate sull'ISEE.
- h) In considerazione del principio di universalità e del carattere solidaristico dell'erogazione dei Servizi Sociali, l'Ente erogatore mantiene comunque una porzione dei costi dei servizi a proprio carico.
- i) In considerazione dei principi sopra esposti, per i servizi con compartecipazione alla spesa, l'Ente erogatore si impegna a stabilire un tetto massimo di importo mensile a carico dell'utente, proporzionale al reddito, al fine di tutelare i cittadini con necessità di cure e di sostegno sociale particolarmente elevati.

ART. 26

Compartecipazione alla spesa dei cittadini disabili

- a) La condizione di disabilità, così come definita dalla normativa nazionale (L. 118/71, L. 18/80, L. 508/88, L. 382/70, L. 381/70 e L. 104/92) rappresenta fattore di agevolazione per l'accesso ai servizi e di priorità per l'iscrizione nelle liste d'attesa.
- b) Il cittadino disabile per l'accesso ai servizi oggetto dei presenti indirizzi è tenuto a documentare la propria condizione socio-economica.
- c) La compartecipazione ai costi del cittadino disabile è soggetta a specifici criteri indicati negli atti applicativi che tengono conto dello svantaggio derivante dalla condizione di disabilità.

ART. 27

Procedimento per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali

- a) La domanda per l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi può essere presentata direttamente dall'utente, da un suo delegato o dagli operatori dei servizi.
- b) È compito del Servizio Sociale Professionale richiedere ogni documentazione utile ed attuare verifiche dirette, anche attraverso visite domiciliari, al fine di valutare la situazione sociale ed economica del richiedente.
- c) L'utente che richieda un servizio, oltre all'attestazione ISEE, dovrà documentare, mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la composizione di fatto della famiglia, l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge alla prestazione degli

alimenti, eventuali entrate non documentate dalla dichiarazione ISEE. (vedi modello in allegato).

- d) Per la compilazione della attestazione ISEE si rimanda alle linee guida disposte dalla normativa nazionale (decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, nr. 130 e successive modifiche).
- e) I cittadini possono ottenere gratuitamente l'assistenza alla compilazione del modello ISEE presso gli sportelli abilitati dei Comuni o presso i CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale).
- f) Presso gli Ambiti Territoriali è inoltre disponibile l'assistenza all'autocompilazione della documentazione relativa agli ulteriori criteri economici e sociali di cui al punto c).
- g) Il trattamento dei dati, funzionale all'applicazione dell'ISEE, avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, di quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 130/2000 e da ogni ulteriore provvedimento nazionale e locale relativo alla sicurezza dei dati personali.

ART. 28

Coinvolgimento dei familiari nel progetto assistenziale

- a) I parenti del richiedente possono essere convocati, ove il Servizio Sociale Professionale lo ritenga necessario e possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità economica nel far fronte alle esigenze del soggetto che richiede il servizio.
- b) Al fine di valutare la condizione economica dei soggetti tenuti agli alimenti viene considerato l'ISEE degli stessi, nonché ulteriori criteri da definirsi negli atti applicativi.
- c) Quando i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli articoli 433 e 437 del codice civile, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indegenza.
- d) Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero dei costi di quanto erogato.

ART. 29

Mancanze, situazioni provvisorie e mutamenti

- a) Per gli interventi dove è prevista l'attestazione ISEE per la determinazione della compartecipazione alla spesa, la mancata presentazione della stessa comporta il pagamento della tariffa massima prevista.
- b) Il servizio può essere erogato in attesa della presentazione dell'attestazione ISEE, previa sottoscrizione dell'impegno da parte dell'utente o di chi se ne assume la responsabilità a partecipare alla spesa secondo i criteri stabiliti (facsimile della sottoscrizione in allegato).
- c) Il mancato pagamento della tariffa dovuta dall'utente o da chi per lui interessato, può comportare la sospensione e/o la revoca dei benefici concessi e darà luogo all'attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa per il recupero coattivo del credito.
- d) È riconosciuta agli utenti interessati la facoltà di far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari, economiche ed occupazionali del nucleo, attraverso la presentazione di nuova documentazione con decorrenza dell'eventuale modifica tariffaria entro il limite massimo di 45 giorni.
- e) L'utente è altresì tenuto a comunicare all'Ente erogatore eventuali sostanziali miglioramenti della situazione socio-economica.

ART. 30 Controlli

- a) Per la verifica delle situazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, l'Ente erogatore effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari.
- b) Verranno comunque sottoposte al procedimento di controllo le attestazioni ISEE presentate che risultino:
 - 1. palesemente inattendibili
 - 2. contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità precedentemente dichiarati;
 - 3. contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente;
 - 4. con un ISEE = ZERO.
- c) Gli Enti erogatori mettono in atto le procedure di controllo avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di altri enti dell'Amministrazione Pubblica, ai sensi della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare utilizzando il sistema informativo del Ministero delle Finanze. Gli Enti erogatori, per l'espletamento dei controlli sostanziali di loro pertinenza, collaboreranno con la Guardia di Finanza potendo stipulare convenzioni o protocollo d'intesa operativi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 109/98.
- d) In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Ente erogatore contatterà il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
- e) Qualora da controlli emergano abusi o false dichiarazioni, non riconducibili a meri errori materiali e non sanabili d'ufficio, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di

legge per perseguire il mendacio, l'Ente erogatore, sentiti gli interessati, adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi ed attiva le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.